

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

**STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.**, di seguito per brevità **SSIP**, in persona del Presidente p.t. Graziano Balducci; munito della legale rappresentanza come da Statuto;

### E

**ASSOMAC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI TECNOLOGIE PER CALZATURE, PELLETTERIA E CONCIERIA**, di seguito per brevità **ASSOMAC**, in persona della Presidente p.t. Gabriella Marchioni Bocca; munita della legale rappresentanza come da Statuto.

### PREMESSO CHE

- ASSOMAC è l'associazione di categoria nazionale dei costruttori e dei fornitori di tecnologie del settore pelle, aderente alla Confindustria, che, statutariamente, tra gli altri, si prefigge gli scopi di *“tutelare in ogni campo gli interessi generali nazionali ed internazionali dell'industria meccanica del settore pelle, promuovere lo sviluppo la divulgazione e la formazione tecnico professionale nazionale ed internazionale, studiare le problematiche e proporre le migliori soluzioni tecnologiche finalizzate alla industria della lavorazione e trasformazione della pelle, al fine di accertare e sostenere le necessità delle aziende associate e dare un'effettiva collaborazione agli enti ed istituti (ai quali compete autorità in materia);*
- ASSOMAC non svolge attività di tipo commerciale ed è impegnata anche in attività di promozione del *know how* tecnologico italiano e di progetti comuni di ricerca.
- SSIP è una S.r.l. di diritto pubblico interamente posseduta dalle Camere di Commercio di Napoli, Vicenza e Pisa dotata della facoltà impositiva di riscossione di contributi obbligatori da parte delle imprese operanti nel settore conciario, con lo specifico scopo istituzionale di dedicarli a promuovere e realizzare la formazione e la ricerca nell'ambito della pelle;
- SSIP, con l'adozione del proprio Piano Strategico 2018-2020 si è posta l'obiettivo di posizionarsi quale competente ed autorevole Centro di Ricerca Nazionale per l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico, in grado di erogare servizi e sviluppare progetti orientati allo sviluppo dell'industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio, prevedendo il trasferimento della SSIP presso un moderno e funzionale immobile, all'interno del comprensorio ex Area Olivetti di Pozzuoli, che consentirà la completa e definitiva implementazione di misure orientate all'ammodernamento dei laboratori, tramite investimenti in nuove attrezzature tecniche ed infrastrutture di ricerca, anche presso i Distretti Industriali, al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche ed all'individuazione dei nuovi obiettivi di sviluppo della propria attività, in coerenza con le esigenze ed i fabbisogni delle imprese dell'intera filiera della concia;
- le parti costituite, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto, in particolare, della missione istituzionale di SSIP, intendono condividere le strategie e l'attività di ricerca nelle tecnologie mecatroniche di settore della lavorazione delle pelli, in particolare dell'industria conciaria, per favorire l'implementazione di innovazioni tecnologiche, minimizzare i consumi delle risorse e contenere l'impatto ambientale della produzione conciaria, nonché di favorire la formazione e specializzazione in ogni ambito;

- invero la vastità e la complessità delle problematiche di ricerca (in ambito sia di sviluppo, sia di ricerca primaria, sia di formazione) nel settore conciario richiedono forme cooperative tra soggetti che, sia pure con ruoli distinti, operano nel medesimo settore;
- pertanto, è indispensabile favorire in ogni modo la condivisione di obiettivi comuni ed il coordinamento delle attività svolte da ASSOMAC e da SSIP e sviluppare ogni possibile sinergia, al fine di facilitare lo scambio delle rispettive conoscenze e professionalità, di evitare sovrapposizioni e di razionalizzare i costi per il comune interesse del conseguimento dei medesimi risultati;

tanto premesso, si stipula e si conviene quanto segue.

#### **ART. 1**

La premessa è patto.

#### **ART. 2**

Il presente Protocollo rappresenta il riferimento generale per le interazioni tra le parti finalizzate a facilitare e promuovere la collaborazione tra ASSOMAC e SSIP per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, nei settori di attività indicati al comma successivo; pertanto in sede di stipula di futuri accordi o contratti tra le Parti e per quanto non specificamente trattato, si riterranno applicabili gli articoli previsti dal presente Protocollo, salve le norme cogenti di legge.

SSIP e ASSOMAC individuano i seguenti progetti di comune interesse: a titolo esemplificativo e non esaustivo; applicazione e sperimentazione delle innovazioni meccatroniche nel quadro generale di INDUSTRY 4.0, sviluppo di processi applicativi orientati al contenimento del consumo di risorse nel processo di lavorazione della pelle e tracciabilità di processo, che saranno definiti di concerto su proposta del comitato tecnico di cui all'art. 5, rispetto ai quali viene convenuto l'obbligo tra le parti di collaborazione in esclusiva per singolo progetto, con l'impegno a coordinare le attività allo scopo comune di conseguire i risultati attesi.

#### **ART. 3**

Per raggiungere l'obiettivo di collaborazione di cui all'art. 2, SSIP e ASSOMAC si impegnano ad apportare mezzi materiali ed immateriali. In particolare, SSIP metterà a disposizione soprattutto i propri strumenti tecnologici, laboratori e risorse umane, mentre ASSOMAC, oltre al proprio personale, metterà a disposizione eventuali professionalità esterne di volta in volta utili allo scopo.

A tal fine, la stipula del presente accordo non comporta oneri per SSIP, la quale, laddove dovesse procedere all'acquisizione di beni, servizi o forniture ovvero all'assunzione a qualsiasi titolo di personale, resta assoggettata alla disciplina normativa vigente.

Ogni forma di comunicazione verso terzi sui progetti di comune interesse deve essere convenuta di comune accordo e deve indicare sempre e congiuntamente i due marchi e segni distintivi di ASSOMAC e SSIP.

ASSOMAC e SSIP si impegnano a facilitare costantemente la massima condivisione e collaborazione con ogni altra istituzione tecnica ed ente di ricerca nazionale o territoriale, pubblica o privata, con particolare riguardo a quelle presenti nei distretti di settore.

#### **ART. 4**

La proprietà dei risultati frutto delle attività legate ai progetti condivisi, in termini di IP (proprietà intellettuale) e di sfruttamento ai fini industriali, apparterrà alle parti sulla base di accordi specifici che verranno definiti nei piani di attività dei singoli progetti e tenderanno a essere valorizzati *pro quota*, in base all'apporto di ciascuna in termine di costi nei limiti della normativa cogente.

## ART. 5

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, si conviene che ASSOMAC partecipi con delegato al costituendo Gruppo Tecnico di lavoro, organizzato da SSIP, a cui viene affidato il compito di formulare pareri e proposte sulle iniziative di collaborazione di cui ai precedenti articoli.

Resta inteso che ogni finalità di progetto e di spesa dovrà essere preventivamente approvata dalle parti oneranti ed in conformità con le procedure previste per ciascuna di esse. L'attività del Gruppo Tecnico di lavoro dovrà costantemente essere ispirata al principio della massima condivisione e collaborazione con ogni altra istituzione tecnica ed ente di ricerca nazionale o territoriale, pubblica o privata, al fine di condividere i risultati già ottenuti sulle stesse problematiche, ottimizzare l'attività ed evitare sovrapposizioni.

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o di valutare i risultati di quelle intraprese o il loro stato di avanzamento, il Gruppo si avvarrà, eventualmente, di esperti specifici interni o esterni, che potranno anche partecipare informalmente alle attività.

## ART. 6

La durata dell'accordo è fissata in 5 anni, rinnovabili, con facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 6 mesi, salvo l'obbligo, tuttavia, di portare a termine l'attività progettuali in corso di esecuzione.

## ART. 7

Nell'ambito del presente Protocollo e dei contratti eventualmente successivamente conclusi, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie conoscenze necessarie per la corretta esecuzione delle rispettive prestazioni, ferma restando la permanenza della loro proprietà in capo al soggetto che li mette a disposizione.

Salve le previsioni di cui sopra, ciascuno dei due Enti risponderà in proprio, in qualsiasi sede, per l'utilizzo che vorrà fare di informazioni o risultati ottenuti nello svolgimento dei contratti stipulati nell'ambito del Protocollo, fermo restando l'obbligo della citazione della collaborazione.

Per ciascuna attività intrapresa nell'ambito del presente Protocollo, il Comitato definirà il livello di riservatezza da adottare nel trattamento dei dati e della documentazione prodotta, vincolando reciprocamente le Parti al rispetto della stessa.

Ove non diversamente indicato nelle specifiche disposizioni contrattuali si ritiene che le parti assumono l'obbligo di riservatezza in ordine ai contenuti delle informazioni e dei progetti, impegnandosi a non divulgare a terzi i risultati raggiunti. In particolare, le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente.

Protocollo a fini di ricerca sono da ritenersi confidenziali e riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi.

## ART. 8


Ognuna delle Parti si impegna ad accogliere presso le proprie sedi il personale dell'altra Parte operante nelle attività di ricerca, di formazione e di servizio riferite al presente Protocollo.

L'attività del personale di una parte prestato presso l'altra parte non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con questa ultima.

Ciascuna Parte si impegna ad attivare, a favore del proprio personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo, adeguate tutele assicurative a garanzia degli infortuni, sollevando l'altra parte da ogni responsabilità.


**SSIP**

Presidente p.t. Graziano Balducci,



**ASSOMAC**

Presidente p.t. Gabriella Marchioni Bocca



Milano, il 25 Settembre 2018.